

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1641}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BONISOLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BUSSETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il
Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica,
fatto a Roma il 23 maggio 2016

Presentato il 1° marzo 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

Scopo, portata e motivi del provvedimento.

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si pone l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore, in ambiti che possono rivestire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali.

La Repubblica di Singapore è difatti universalmente riconosciuta come un'autorità nell'ambito scientifico e tecnologico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.

Lo scopo principale dell'Accordo è dunque di consolidare e di approfondire ulteriormente la collaborazione e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico, nonché di migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico.

In tale contesto, sebbene rapporti di collaborazione in materia siano già previsti dall'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Repubblica di Singapore firmato nel 1990 e reso esecutivo con la legge 6 marzo 1996, n. 140, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale che preveda la possibilità di finanziare progetti e attività congiunti.

Illustrazione dell'Accordo.

L'articolo I dichiara che entrambi i Governi si impegneranno in attività di cooperazione nell'ambito delle scienze e della

tecnologia, di comune accordo, a scopo pacifico e a vantaggio reciproco.

L'articolo II prevede: 1) che le Parti promuovono la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica; 2) che nell'ambito dell'Accordo le Parti promuoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti e organismi di cooperazione; 3) che per « ente di cooperazione » si intende qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa nel territorio di una delle Parti, che partecipi ad attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo; 4) che le forme dell'attività di cooperazione prevista dall'Accordo possono essere: incontri di vario genere, incontri di esperti, discussione e scambio di informazioni di carattere generale o specifico nel campo scientifico e tecnologico, allo scopo di individuare progetti e programmi; scambi di informazioni concernenti attività, politiche, norme e regolamenti nel campo della ricerca e dello sviluppo; visite e scambi di carattere generale o specifico; realizzazione di programmi e progetti di cooperazione; altre forme di cooperazione individuate di comune accordo tra le Parti.

L'articolo III stabilisce che, allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti incoraggiano e favoriscono i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi a tale proposito.

Le attività di cooperazione avviate nell'ambito dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica del 1990 tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, entrano a far parte di quest'ultimo. In particolare, il presente Accordo concerne la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra le università in materia di alta formazione rimane regolata dall'Accordo del 1990. Rimane altresì in vigore quanto è previsto dall'Accordo del 1990 circa la cooperazione in campo cul-

turale, specificamente gli articoli 1, 2 e 3, mentre sono abrogati i successivi articoli 4 e 5.

L'articolo IV prevede che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti possono decidere di istituire una Commissione congiunta composta da rappresentanti da esse designati, le cui competenze possono comprendere l'attuazione e la supervisione dell'Accordo, nonché l'approvazione di programmi e di intese supplementari. Stabilisce, inoltre, che la Commissione congiunta si possa riunire alternativamente in Italia o a Singapore a scadenze decise di comune accordo.

L'articolo V stabilisce che le informazioni di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione svolte ai sensi dell'Accordo sono rese disponibili al pubblico da parte di entrambi i Governi attraverso i canali consueti e secondo le normali procedure degli enti coinvolti; che i Governi terranno in dovuta considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione e che a tale fine si consulteranno ogniqualvolta sia necessario; che tutti i risultati derivanti dalla realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo apparterranno a entrambe le Parti e gli accordi relativi alla proprietà intellettuale dei risultati delle attività di ricerca saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione, in separata sede, per iscritto e conformemente alla normativa vigente nei rispettivi Paesi; che le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della Parte fornitrice.

L'articolo VI precisa che le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi ordinamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi

a ciò destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno sostenuti secondo quanto verrà stabilito di comune accordo dalle Parti.

L'articolo VII prescrive che ogni divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo sia risolta amichevolmente attraverso la consultazione e la negoziazione tra le Parti per mezzo dei canali diplomatici.

L'articolo VIII definisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo e prevede il mutuo consenso delle Parti per mezzo di protocolli addizionali o scambio di note diplomatiche da considerarsi parte integrante dell'Accordo. Stabilisce, inoltre, che eventuali emendamenti e revisioni entrino in vigore conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo X dello stesso Accordo.

L'articolo IX dichiara che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo X disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti si comunicano formalmente, per mezzo di nota diplomatica, che la procedura interna di ratifica dell'Accordo è stata completata. L'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi termine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici affinché l'Accordo abbia termine sei settimane dopo la ricezione della notifica. Stabilisce, inoltre, che la cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudica i programmi e progetti intrapresi in base a esso e non ancora completati al momento del termine dell'Accordo, né qualsiasi diritto o obbligazione derivanti da impegni presi prima del termine dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Singapore in ambito scientifico e tecnologico.

Art. II

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 10 gg. a 20 docenti e ricercatori singaporeani, forfetariamente quantificati in € 1.200 cd. (*) (**)	MAECI	€ 24.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire 20 soggiorni di lunga durata (30 giorni, € 1.300 ciascuno) (*) (***)	MAECI	€ 26.000
L'Italia può inviare a Singapore 20 docenti e ricercatori italiani: 20 biglietti A/R Italia /Singapore/Italia x € 1.400 cd. (*)	MAECI	€ 28.000
Concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 254.620
Concessione di borse di studio a ricercatori singaporeani per un totale annuo di 9 mensilità del valore di € 820 ciascuna	MAECI	€ 7.380
Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti	MIUR	€ 100.000
TOTALE	MAECI	€ 312.000
	MAECI	€ 28.000
	MIUR	€ 100.000

(*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(**) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(***) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

Art. IV

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà alternativamente in Italia e in Singapore ogni tre anni. Nell'ipotesi di un solo incontro nel corso del 2021, con l'invio in missione a Singapore di 3 dirigenti, di cui 2 del MAECI e 1 del MIUR, per 4 giorni, la spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 2.400 x 3 biglietto A/R Roma/Singapore): € 7.200 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 3 pp): € 1.080 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 3 pp): € 720	MAECI	€ 6.000
	MIUR	€ 3.000

Art. V

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività di consultazione di cui al secondo comma avverranno in modalità telematica e comunque tramite i canali diplomatici.

Art. VII e VIII

Dagli articoli VII e VIII non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2019	2020	dal 2021
Art. II	440.000	440.000	440.000
Art. IV	/	/	9.000
Art. V	/	/	/
TOTALE	440.000	440.000	449.000

L'onere complessivamente discendente dagli articoli II e IV dell'Accordo è pari a 440.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 449.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dal 2021
MAECI	340.000	340.000	346.000
MIUR	100.000	100.000	103.000
TOTALI	440.000	440.000	449.000

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, fatto a Roma il 23 maggio 2016, si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'Accordo si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione in essere, offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida per programmi e progetti comuni di collaborazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare della ratifica e all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e pertanto non incide sulle attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano esservi progetti di legge su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo Italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 03.01.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 

Roma, - 8 GEN. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli articoli II e IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 449.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli II e IV, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo VIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO ITALIANO
E
IL GOVERNO DI SINGAPORE
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo dell'Italia e il Governo di Singapore (di seguito denominate "le Parti");

DESIDERANDO promuovere ulteriormente i rapporti stretti e amichevoli esistenti tra i due paesi, consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e del loro positivo contributo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

CONSIDERATO l'Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, firmato dalle Parti a Singapore il 30 luglio 1990;

DESIDEROSI di compiere ulteriori sforzi per rafforzare il rispettivo potenziale nel campo della ricerca scientifica e tecnologica del settore pubblico e privato e le loro infrastrutture e politiche in materia.

RICONOSCENDO la cooperazione scientifica e tecnologica, quale condizione essenziale per lo sviluppo delle economie nazionali;

DESIDEROSI di instaurare una cooperazione internazionale per la ricerca, dinamica ed efficace, tra tutte le organizzazioni scientifiche dei due paesi;

AFFERMANDO il loro impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

I due governi incoraggeranno lo sviluppo di attività di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, stabilite di comune accordo, per scopi pacifici e sulla base di uguaglianza e di reciproco vantaggio.

ARTICOLO II

1. Le parti promuovono la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperità economica per scopi pacifici.

2. Le Parti promuovono, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra i rispettivi enti di cooperazione.

3. Per "ente di cooperazione" si intende qualsiasi università, centro di ricerca o altra istituzione, o attività, o impresa sul territorio di una Parte e che partecipa ad attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo.

4. Le attività di cooperazione ("attività di cooperazione") ai sensi del presente accordo possono includere:

A. Incontri di varia natura, come quelli di esperti, per discutere e scambiare informazioni su aspetti scientifici e tecnologici, su argomenti di carattere generale o specifico e per identificare progetti e programmi di ricerca e sviluppo che possano essere utilmente intrapresi su base cooperativa;

B. Scambio di informazioni concernenti le attività, le politiche, le pratiche, le leggi e i regolamenti in materia di ricerca e sviluppo;

C. Visite e scambi su argomenti generali o specifici;

D. Realizzazione di progetti e programmi di cooperazione concordati;

E. Altre forme di attività di cooperazione stabilite di comune accordo.

ARTICOLO III

1. Al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nel quadro del presente Accordo, le Parti incoraggiano e facilitano, se del caso, lo sviluppo di contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione dei rispettivi paesi, e la conclusione di protocolli esecutivi tra gli stessi per lo svolgimento delle attività di cooperazione.
2. Le attività di cooperazione nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono incorporate nel presente Accordo.
3. Tutte le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione Culturale Scientifica e Tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, in materia di cooperazione nel settore della cultura, in particolare l'articolo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3, restano in vigore.

ARTICOLO IV

1. Ai fini dell'effettiva attuazione del presente accordo, le Parti possono prendere in considerazione l'istituzione di un Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnologica, composta da rappresentanti designati da ciascuna Parte Contraente. Le funzioni della Commissione Congiunta possono includere la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione dei programmi e dei Protocolli.
2. La Commissione congiunta si può riunire alternativamente in Italia o a Singapore secondo quanto stabilito di comune accordo

ARTICOLO V

1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascun Governo attraverso i canali abituali e secondo le normali procedure degli enti partecipanti.

2. I due Governi terranno in debita considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale, o altri diritti di proprietà riservata, derivanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo e a tal fine si consulteranno tra di loro, se necessario.

3. Qualsiasi risultato derivante dalla realizzazione di progetti di sviluppo e di ricerca nell'ambito del presente Accordo apparterrà a entrambe le Parti. I Protocolli in materia di proprietà intellettuale derivante dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono concordati separatamente e per iscritto tra gli enti che collaborano, in conformità con le leggi vigenti nei rispettivi paesi.

4. Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono essere messe a disposizione e liberamente utilizzate dalla Comunità scientifica internazionale, con il consenso e alle condizioni della Parte fornitrice.

ARTICOLO VI

1. Le Parti attueranno il presente Accordo in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi adeguati nei rispettivi paesi.

2. I costi delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo saranno sostenuti come stabilito di comune accordo.

ARTICOLO VII

Qualsiasi divergenza o controversia derivante dall'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazione o negoziazione tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO VIII

1. Il presente accordo può essere modificato per mutuo consenso delle parti attraverso protocolli o scambi di note diplomatiche, che sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo.
2. Qualsiasi modifica o revisione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo X del presente Accordo.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e per quanto concerne l'Italia, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

ARTICOLO X

1. Il presente Accordo entra in vigore attraverso lo scambio delle note diplomatiche per mezzo delle quali le Parti Contraenti notificano l'una all'altra l'avvenuto adempimento dei requisiti nazionali previsti per l'entrata in vigore, alla data di ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta, con la quale le Parti comunicano ufficialmente l'una all'altra che le rispettive procedure interne di ratifica sono state completate.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato salvo notifica scritta dell'intenzione di porre fine l'Accordo fatta pervenire da una delle Parti attraverso i canali diplomatici, con preavviso di sei mesi. L'estinzione dell'Accordo ha effetto sei settimane dopo la data di ricevimento della notifica.
3. L'estinzione del presente Accordo non pregiudica la realizzazione di qualsiasi progetto o programma intrapreso nell'ambito del presente Accordo e non portato a compimento al momento della risoluzione dello stesso, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da qualsiasi Protocollo esecutivo concluso prima della data di risoluzione del presente Accordo.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo accordo.

Fatto a*Roma*.....il*23.05.2016*..... in duplice copia in lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO
ITALIANO


PER IL GOVERNO
DI SINGAPORE

PAGINA BIANCA



18PDL0052760